



REGOLAMENTO SULLA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19)

1. PREMESSA

Il presente regolamento è adottato in prima applicazione della normativa in materia di possesso del green pass da parte dei lavoratori e nelle more della completa definizione delle funzionalità per la verifica automatizzata del Green Pass definite nel D.P.C.M. del 12 ottobre 2021.

Sarà pertanto suscettibile di ulteriore integrazione sia a seguito della valutazione della sua efficacia applicativa in ambito aziendale che a seguito della definizione di ulteriori indicazioni ministeriali.

2. OGGETTO E SCOPO

Il presente documento viene predisposto per definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste in ordine al possesso del Green Pass – certificazione verde COVID 19 - così da garantire la piena attuazione delle disposizioni dettate dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 e dal D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 che prevedono l'obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica a tutti i dipendenti dell'ASST Ovest Milanese e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa anche sulla base di contratti esterni o di formazione o di volontariato presso la predetta ASST.

L'obbligo di possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute nr. 35309 del 4 agosto 2021.

4. DURATA

Il presente documento ha validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza; pertanto dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale sopra identificato, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.

Qualora intervenissero disposizioni normative a modifica dei termini sopra indicati, l'Amministrazione provvederà ad aggiornare quanto qui contenuto e a darne comunicazione a tutti i soggetti interessati.

5. RESPONSABILITA'

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, è tenuto a verificare il rispetto del possesso del Green Pass; per i soggetti che a vario titolo svolgono la loro attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni o di formazione o di volontariato presso questa ASST, anche i loro rispettivi datori di lavoro sono tenuti alla verifica del possesso della predetta certificazione.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS

Considerato che l'ASST Ovest Milanese è costituita da quattro ospedali e da diverse sedi territoriali dislocate su tutto il bacino di interesse, a cui accedono soggetti che a vario titolo svolgono la loro attività lavorativa/di formazione/volontariato, al fine di dare pieno adempimento a quanto dettato dall'art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 127/2021, la verifica del possesso del Green Pass verrà eseguita, in prima applicazione, data la particolare complessità aziendale, a campione nella sede di lavoro da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, così come identificati all'art. 7 del presente regolamento.

La verifica avviene secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.P.C.M del 17 giugno 2021.

Il comma 1 del predetto art. 13 specifica che la verifica delle certificazioni verdi è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19" descritta nell'Allegato B, paragrafo 4.

"Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

Il flusso di utilizzo dell'app di verifica si articola nelle seguenti fasi:

- 1. la Certificazione è richiesta dal verificatore all'Interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);*
- 2. l'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;*
- 3. l'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;*
- 4. l'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa."*

Pertanto, i soggetti preposti alla verifica dovranno installare sui dispositivi aziendali la suddetta applicazione.

Il soggetto preposto, nella sua fascia di presenza e per il suo ambito di competenza, verifica con cadenza giornaliera i soggetti presenti; il controllo giornaliero effettuato da tutti i soggetti preposti, deve soddisfare l'indicazione del DPCM di almeno il 20% dei soggetti presenti in Azienda.

L'attività di controllo deve essere effettuata per tutto il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Dell'avvenuta esecuzione delle verifiche, i soggetti preposti compilano giornalmente, per tutti i campi indicati, il modello allegato alla presente procedura e, dopo averlo controfirmato, lo inviano al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.greenpass@asst-ovestmi.it

L'originale del modello dovrà essere conservato agli atti dal soggetto preposto alle verifiche al fine di essere esibito a seguito di controlli effettuati dall'autorità competente.

Gli elementi costitutivi del modello sono:

- denominazione della struttura
- data di esecuzione del controllo
- matricola, cognome e nome del soggetto preposto al controllo
- nominativi del personale controllato (matricola, cognome, nome, qualifica)

Il soggetto preposto che ha svolto l'accertamento dovrà intimare a chi risulta sprovvisto di Green Pass di lasciare immediatamente il posto di lavoro/l'Azienda e dovrà comunicare tempestivamente al predetto indirizzo di posta elettronica le seguenti azioni:

- *per tutto il personale dipendente o che a vario titolo ha sottoscritto un contratto di lavoro con questa Asst, l'inizio dell'assenza ingiustificata;*
- *per tutto il personale dipendente da aziende esterne, l'accertamento del non possesso della certificazione;*
- *per tutti i soggetti in formazione (specializzandi, tirocinanti, etc.), l'accertamento del non possesso della certificazione;*
- *per tutto il personale volontario, a vario titolo, l'accertamento del non possesso della certificazione.*

La UOC Gestione Risorse Umane registra l'assenza ingiustificata fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e dovrà informare il datore di lavoro/Ente/Istituto interessato su quanto verificato e provvederà a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale quanto segnalato dal soggetto preposto al controllo.

Il Direttore Generale, mediante apposito format, trasmette al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

7. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ACCERTAMENTO

Ai sensi dall'art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 127/2021, il Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese individua, con atto formale, i soggetti preposti alla verifica del possesso del Green Pass:

- a) il Direttore Sanitario per i Direttori dei Dipartimenti Sanitari, per i Direttori delle UOC, per i Responsabili degli Uffici di Staff afferenti alla Direzione Sanitaria e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato;
 - a1) i Direttori dei Dipartimenti Sanitari per i Direttori delle UOC e i Responsabili delle UOSD afferenti agli specifici Dipartimenti;
 - a2) i Direttori delle UOC e i Responsabili degli Uffici di Staff per i soggetti afferenti alle strutture da loro dirette e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato;
- b) il Direttore Amministrativo per il Direttore del Dipartimento Amministrativo e per i Direttori delle UOC afferenti alla Direzione Amministrativa e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato alla medesima sede di lavoro;
 - b1) il Direttore del Dipartimento Amministrativo per i Direttori delle UOC afferenti allo specifico Dipartimento;

- b2) i Direttori delle UOC per i soggetti afferenti alle strutture da loro dirette e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato;
- c) il Direttore Socio Sanitario per il Direttore del Dipartimento e per i Direttori delle UOC e UOS afferenti alla Direzione Socio Sanitaria e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato;
- c1) il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario per i Direttori delle UOC e i Responsabili delle UOSD afferenti allo specifico Dipartimento;
- c2) i Direttori delle UOC e i Responsabili delle UOSD per i soggetti afferenti alle strutture da loro dirette e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato alla medesima sede di lavoro;
- d) il Direttore della UOC SITRA per i Coordinatori di Area e per i soggetti afferenti alla struttura diretta;
- d1) i Coordinatori di Area per i Coordinatori di Modulo Funzionale afferenti all'area e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato alla medesima sede di lavoro;
- d2) i Coordinatori di Modulo Funzionale per i soggetti afferenti al modulo e per il personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato alla medesima sede di lavoro.

Il Direttore Generale, o un delegato da Lui nominato, provvede ordinariamente alla verifica del possesso del Green Pass da parte del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Socio Sanitario e del personale anche di altre professionalità eventualmente assegnato, dei Dirigenti Responsabili degli Uffici di Staff afferenti alla Direzione Generale e, nei giorni di accesso all'Azienda, dei componenti del Collegio Sindacale e dei componenti del NVP.

I soggetti sopra indicati in caso di assenza o di direzione di struttura dislocata su più sedi aziendali, possono indicare al Direttore Generale altro personale - preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presente - a cui intendono delegare la funzione di soggetto preposto al controllo.

Per le attività ospedaliere attive anche di sabato, domenica e festivi, qualora in tali giornate i soggetti individuati, secondo le modalità sopra specificate, non siano presenti, il SITRA, le Direzioni Mediche di Presidio ed i Direttori di Dipartimento comunicheranno i nominativi del personale individuato per ciascun ospedale per effettuare i controlli. La comunicazione è inviata preventivamente al Direttore Generale per la formalizzazione della nomina.

Il Direttore Generale con proprio provvedimento scritto, notificato agli interessati, provvederà a nominare il personale individuato quale soggetto preposto al controllo del possesso del Green Pass.

8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

Per tutti i dipendenti e per il personale convenzionato (Medici Specialisti Ambulatoriali e Altre Professionalità) dell'ASST Ovest Milanese:

- come previsto dall'art.1, comma 6, del Decreto Legge n. 127/2021, nel caso in cui il dipendente/personale convenzionato comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro è

considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

- come previsto dall'art. 1, comma 7, del Decreto legge 127/2021, il dipendente/personale convenzionato che accede al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso del Green Pass, fermo restando l'assenza ingiustificata, è punito con la sanzione prevista al comma 8 del predetto art. 1 (la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500) e con le conseguenze disciplinari previste dalle disposizioni normo-contrattuali vigenti.

Per tutto il personale reclutato con contratto atipico (incarico libero professionale, Co.Co.Co, etc.):

- come previsto dall'art.1, comma 6 del Decreto Legge n. 127/2021, nel caso in cui il professionista comunichi di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, non può recarsi nella sede di lavoro per l'espletamento delle prestazioni disciplinate nel contratto di lavoro sottoscritto, fino alla presentazione della predetta certificazione; pertanto per i giorni di mancata erogazione delle prestazioni non è dovuto alcun compenso;
- come previsto dall'art. 1, comma 7, del Decreto legge 127/2021, il professionista che accede al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso del Green Pass verrà immediatamente allontanato dalla sede di lavoro e pertanto per la mancata erogazione delle prestazioni non è dovuto alcun compenso; è punito, inoltre, con la sanzione prevista al comma 8 del predetto art. 1 (la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500).

Il mancato adempimento da parte del professionista dell'obbligo vaccinale, non potendo lo stesso assicurare l'attività oggetto del contratto di lavoro sottoscritto, è causa di risoluzione, senza preavviso, del rapporto di lavoro.

Per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (con contratti esterni) o di formazione o di volontariato o a titolo gratuito presso l'ASST Ovest Milanese:

- come previsto dall'art.1, comma 6, del Decreto Legge n. 127/2021, nel caso in cui i soggetti di cui sopra comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro/formazione/volontariato a vario titolo, non possono recarsi nella sede di assegnazione per l'espletamento delle attività assegnate, fino alla presentazione della predetta certificazione.

Il personale preposto alle verifiche, accertato il mancato possesso del Green Pass da parte dei predetti soggetti, provvederà a segnalarne i nominativi agli Uffici competenti e ad informare tempestivamente i datori di lavoro/Enti/Istituti/associazioni interessati per i loro eventuali provvedimenti conseguenti.

L'accesso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso del Green Pass, così come previsto dall'art. 1, comma 7, del Decreto legge 127/2021, è punito con la sanzione prevista al comma 8 del predetto art. 1 (la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500); della violazione verrà informato il datore di lavoro/associazione interessato.



MODELLO PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19)

Denominazione della Struttura:

Data di esecuzione del controllo:

Nominativi dei soggetti controllati:

Matricola	Cognome	Nome	Qualifica

Violazioni contestate (indicare generalità del soggetto che ha violato gli obblighi previsti dal DL 127/2021):

.....

Matricola, cognome e nome del soggetto preposto al controllo:

.....

Firma

Il presente modello, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere giornalmente trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.greenpass@asst-ovestmi.it